

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Alla c.a. del
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Terzoli
va-5@mite.gov.it

Spett.le
Commissione Tecnica PNRR – PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

E p.c.
Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Bolzano, 8 agosto 2024

Oggetto: ID:10239 – “Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato Mineo, della potenza di picco pari a 263 MWp e relative opere di connessione in elettrodotto aereo AT, da realizzarsi nei comuni di Aidone (EN), Mineo (CT) e Ramacca (CT).

Controdeduzioni al parere negativo della CTS della Regione Siciliana n. 325 del 14 giugno 2024 ed assunto al protocollo MASE n. 0127584 del 10 luglio 2024.

La proponente, **IBVI 22 S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03099630216), con sede in Viale Amedeo Duca d'Aosta n° 76 - 39100 (BZ), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito la “**Società**”), con la presente intende presentare le proprie osservazioni riguardo al parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana (CTS), relativo alla compatibilità ambientale del progetto fotovoltaico sottoposto alla procedura di VIA ministeriale ID 10239.

Come si vedrà appresso, il contenuto e, soprattutto, le conclusioni del parere negativo del CTS sono irricevibili, infondate e per alcuni aspetti totalmente inconferenti rispetto al progetto di cui si discute (ingenerando, peraltro, qualche dubbio sulla corrispondenza del parere rispetto al progetto in oggetto).

Le contestazioni della CTS non dovrebbero influenzare la valutazione della compatibilità

ambientale del progetto, in quanto basate su un'istruttoria carente e su argomentazioni generiche e non supportate da adeguata documentazione.

Si richiede alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (CTVIA) di tenerne debitamente conto rispetto alle decisioni conseguenti.

1- In via preliminare

In via preliminare, si rileva che la CTS non ha alcuna competenza istruttoria su progetti per i quali è richiesto il rilascio di autorizzazioni ambientali di competenza statale. Infatti, ai sensi della L.R. n. 9/2015 e del D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021, la CTS può fornire **supporto tecnico** solo nelle istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni ambientali regionali da parte delle autorità della Regione Siciliana.

Al contrario, per i progetti soggetti alla procedura di VIA di competenza statale – come quello proposto dalla scrivente – il supporto tecnico-scientifico all'autorità statale procedente è esclusivamente di **competenza della CTVIA, che include un referente regionale ai sensi del D.M. 342/2017 per assicurare la partecipazione regionale nella procedura ministeriale.**

Se così non fosse, la CTVIA sarebbe totalmente privata delle competenze che le sono state attribuite dal legislatore, con la pericolosa conseguenza che i progetti oggetto di valutazione andrebbero a “due velocità” a seconda se siano localizzati in Regione Sicilia o meno.

Ne consegue, chiaramente, che i rilievi mossi dalla CTS nel parere in oggetto non dovrebbero (e non dovranno) essere presi in considerazione dall'autorità procedente, essendo emessi da un organo privo di competenza in merito al procedimento di VIA attualmente in corso.

Anche se le argomentazioni della CTS non dovrebbero influire sulla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, si deve rilevare che queste sono comunque frutto di un'istruttoria gravemente insufficiente. Come si vedrà nei paragrafi che seguono, le contestazioni della CTS sono contraddette dai documenti progettuali e appaiono inconsistenti, pretestuose e indicative di una pregiudiziale ostilità nei confronti del progetto e dei progetti fotovoltaici presentati sul territorio Siciliano.

Ciò premesso, nonostante la CTS non abbia alcuna competenza a esprimersi sull'iniziativa, la scrivente, per spirito meramente collaborativo e, soprattutto, per sgombrare il campo da statuizioni e ricostruzioni totalmente prive di fondamento, intende ripercorrere i passaggi del parere fornendo elementi idonei a superare tutte le criticità rilevate dall'organo tecnico regionale.

Le contestazioni sollevate dalla CTS sono generiche e inconsistenti, prive di una motivazione esplicita rispetto alle argomentazioni e alle evidenze tecniche presentate dalla Società.

In conclusione, si richiede che le osservazioni della CTS, emesse da un organo privo di competenza, non siano considerate nella valutazione finale della compatibilità ambientale del progetto.

2. Analisi delle singole contestazioni

Di seguito si procede all'analisi delle singole contestazioni mosse dalla CTS nel parere in oggetto, dimostrando l'infondatezza delle medesime nel merito.

Per chiarezza espositiva, si è ritenuto utile riportare nella colonna sinistra l'estratto della contestazione e nella colonna destra la relativa controdeduzione.

Contestazione della CTS	Controdeduzione della Ditta
--------------------------------	------------------------------------

Paesaggio e avifauna (pag. 22)

VALUTATO il significativo impatto ambientale in particolare sulle componenti paesaggio e avifauna, prodotto dall'elettrodotto aereo in AT di collegamento per circa 19 km alla stazione di Terna, richiede approfondito studio di impatto sulle componenti paesaggio e avifauna;

Il profilo afferente all'impatto dell'elettrodotto aereo è stato oggetto di indagine da parte della Commissione CTVIA del MASE.

In ragione di tale osservazione è stata richiesta rielaborazione progettuale, puntualmente accolta dalla Società scrivente.

Nello specifico, secondo quanto emerge nella richiesta di integrazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC - Registro Ufficiale prot. **4290 del 03.04.2024, al punto 1.1** *"In considerazione del significativo impatto ambientale, in particolare sulle componenti paesaggio e avifauna, prodotto dall'elettrodotto aereo in AT di collegamento per circa 19 km alla stazione di Terna, si chiede di valutare, fornendo gli elaborati progettuali e il relativo studio di impatto ambientale, una revisione del layout dell'impianto e del cavidotto MT ed AT:*

- spostando la SSEU dall'attuale posizione all'interno del Campo Fotovoltaico C ad una nuova collocazione all'interno del Campo Fotovoltaico B [...]"*.

Il Proponente ha **accolto il suggerimento e ha provveduto a spostare la SSEU nel campo B**, modificando di conseguenza il percorso dell'elettrodotto e riducendo la sua lunghezza da 18 a 12 km e abbassando il numero delle torri da 55 a 36.

Questa modifica ha comportato **la revisione generale dell'intero layout ed un abbattimento notevole dell'impatto ambientale sulle componenti paesaggio e avifauna**, che si può riscontrare negli elaborati di

	<p>raffronto aggiornati, come riportato nell'elaborato <i>RS06REL0029A0 - Relazione finale del riscontro alla richiesta integrazioni MASE prot. 4290 del 03.04.2024</i> trasmesso in data 20.06.2024 tramite Pec al Ministero, insieme a tutti i documenti richiesti.</p> <p><u>La CTS Siciliana non ha fatto propria questa modifica progettuale richiesta dalla CTVIA. Ne deriva che la contestazione sul punto è irricevibile perché superata dalla rielaborazione progettuale.</u></p>
<p>Interferenze con altri progetti di impianti rinnovabili (pag. 22)</p> <p><i>CONSIDERATO E VALUTATO che, così come anche evidenziato dalla richiesta di integrazione da parte della COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC del Ministero, Il Campo A risulta sovrapposto ad un generatore dell'impianto eolico ID10121 Aidone da 36 MW. Il Campo B01 è adiacente su un lato all'impianto agrivoltaico ID 9579 ed il B02 confina per un breve tratto con l'impianto agrivoltaico ID 8069. Diversi sub campi dell'area D sono adiacenti ad altri campi fotovoltaici (ID 9384, ID 9612, ID 9061), il campo E è adiacente all'impianto fotovoltaico ID 9025. Infine, l'elettrodotto 380kV doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" (ID 9638) attraversa uno dei sub campi dell'area D;</i></p>	<p>Come emerge dalla documentazione versata in atti, tale punto della richiesta di integrazione (1.2) è stato chiarito nell'elaborato <i>RS06REL0029A0 - Relazione finale del riscontro alla richiesta integrazioni MASE prot. 4290 del 03.04.2024</i> che qui si riporta in estratto:</p> <p><i>"Al fine di chiarire quanto richiesto possiamo dichiarare che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alla presente relazione è stata allegata l'elaborato RS06ALL0000A0 - Riscontro nota MASE prot. n. 4290 del 3 aprile 2024 al punto 1.2 - Interferenza eolico ID 10121, nel quale si esplicita che il proponente dell'impianto eolico <u>non ha nessuna titolarità all'esproprio delle particelle interferite, per cui ad oggi, secondo la normativa vigente, l'acquisizione della disponibilità delle aree attraverso procedimenti espropriativi è esclusa anche per i progetti eolici nel territorio Siciliano.</u></i> - <i>è stata risolta l'interferenza tra l'area D dell'impianto e l'elettrodotto 380kV doppia terna</i>

*"Chiaramonte Gulfi - Ciminna" (ID 9638) **rimodulando il layout al fine di evitare la sovrapposizione della linea elettrica con l'impianto:** [...]"*

- *è stato aggiornato il SIA riguardo gli impatti cumulativi, in particolare sulle componenti richieste, negli elaborati:*
 - *RS06SIA0000A1 - Studio di Impatto Ambientale, capitolo 7 - Effetto cumulo e Intervisibilità;*
 - *RS06REL0021A0 - Relazione Previsionale di Impatto Acustico;*
 - *RS06REL006S1 ALL.C1 Relazione Campi Elettromagnetici e Rischio CEM.*

Allo stesso modo, anche il presunto riferimento a tutti gli impianti FER limitrofi in fase autorizzativa/autorizzati/in corso di realizzazione/in esercizio risulta in contrasto con il quadro normativo regolamentare ed interpretativo di riferimento. Tale quadro prescrive che la valutazione degli impatti cumulativi di un determinato intervento debba essere effettuata considerando solo i progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale (nel caso specifico, quindi, solo gli impianti fotovoltaici e non tutti i FER) e limitatamente agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché ai progetti autorizzati, ovvero quelli per i quali il procedimento autorizzativo si è concluso positivamente.

A tale proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito come "*rappresenta un errore metodologico... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al*

	<p><i>Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad altri progetti esistenti e/o approvati"</i> (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8235; Id. 11 settembre 2023 nn. 8260-8263 e 30 agosto 2023, n. 8029).</p> <p>Anche rispetto a tali aspetti, si evidenzia come la potenziale e presunta criticità sia stata integralmente superata.</p>
<p>Impatti cumulativi (pag. 22)</p> <p>VALUTATO <i>che in ragione delle suddette interferenze, almeno per le adiacenze e le vicinanze con altri impianti, la fascia di mitigazione di 10 metri, così come generalizzata risulta insufficiente e che sarebbe opportuno un approfondito studio sugli impatti cumulativi, in particolare sulle componenti rumore, elettromagnetismo e consumo di suolo.</i></p>	<p>Come emerge nella richiesta di integrazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC - Registro Ufficiale prot. 4290 del 03.04.2024, al punto 1.2, la fascia di mitigazione non è stata dichiarata insufficiente. Nonostante tale confermata idoneità progettuale, non si esclude una rimodulazione del <i>layout</i> aumentando la profondità della mitigazione, laddove ciò sia ritenuto necessario.</p> <p>Questo genere di prescrizioni è tipicamente inserito nel provvedimento finale di compatibilità ambientale a cui il Proponente confermerà di attenersi.</p> <p>Rispetto agli impatti, sono stati approfonditi gli studi richiesti come riportato nell'elaborato <i>RS06REL0029A0 - Relazione finale del riscontro alla richiesta integrazioni MASE prot. 4290 del 03.04.2024:</i></p> <p><i>"[...]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– è stato aggiornato il SIA riguardo gli impatti cumulativi, in particolare sulle componenti richieste, negli elaborati:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>RS06SIA0000A1 - Studio di Impatto Ambientale, capitolo 7 - Effetto cumulo e Intervisibilità;</i> ▪ <i>RS06REL0021A0 - Relazione</i>

	<p><i>Previsionale di Impatto Acustico;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>RS06REL006S1 ALL.C1 Relazione Campi Elettromagnetici e Rischio CEM“.</i> <p>Il tema della trasformazione del paesaggio risultante dal cumulo con altri progetti è stato considerato tenendo opportunamente presente la capacità intrinseca del territorio di trasformarsi, dalla quale non può prescindere nella valutazione di compatibilità del progetto. Infatti, la vita e la trasformazione del territorio sono funzione dei sistemi economici del luogo e, pertanto, subiscono i cambiamenti da essi derivanti.</p>
<p>Compatibilità idraulica (pag. 23)</p> <p><i>VALUTATO la mancanza di uno studio di compatibilità idraulica in corrispondenza dell'attraversamento del cavidotto nella zona ad elevata pericolosità idraulica;</i></p> <p><i>VALUTATO la mancanza di uno studio nel rispetto dell'invarianza idraulica nei campi fotovoltaici con grafici, in scala opportuna, delle eventuali vasche di laminazione comprendenti planimetria, sezioni etc.;</i></p>	<p>Sul punto giova rilevare che le osservazioni formulate dalla Regione Sicilia - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia pervenute con nota del 22/11/2023 acquisita al prot. MITE/0190761 del 22/11/2023 <u>sono state ottemperate a mezzo PEC del 19.04.2024.</u></p> <p>Tali punti sono stati altresì rilevati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC - Registro Ufficiale prot. 4290 del 03.04.2024, <u>al punto 1.3 e prontamente riscontrati nell'elaborato RS06REL0029A0 - Relazione finale del riscontro alla richiesta integrazioni MASE prot. 4290 del 03.04.2024.</u></p>
<p>Compatibilità idraulica (pag. 13)</p> <p><i>CONSIDERATO e VALUTATO che l'analisi degli strumenti di tutela ambientale presenti sul territorio in cui si colloca il progetto ha evidenziato che l'intervento della futura linea RTN a 380 kV "Chiaramonte Gulfi-Ciminna", di cui al Piano di Sviluppo Terna, attraverso un elettrodotto aereo AT</i></p>	<p>Avendo ottemperato alle richieste di integrazioni, sia l'elettrodotto aereo, il layout, sia le relative opere di connessione sono state aggiornate.</p> <p>Ad oggi, solo il sostegno n. 22 ricade in Area P.A.I. interessata da Pericolosità Idraulica P1 e i sostegni dal 4 al 7 ricadono in area interessata da Vincolo Idrogeologico.</p>

<p>della lunghezza di circa 16 Km, dal nodo 43 al nodo 52 ricade in area interessata da Vincolo Idrogeologico ed in corrispondenza di un'area compresa tra il nodo 21 ed il nodo 23 ricade in Area P.A.I. interessata da Pericolosità Idraulica P3 (vedi Cod. elaborato RS06AEG0005A0).</p> <p>CONSIDERATO che con nota n. prot. 28380 del 22/11/2023 l'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 6 - PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i campi fotovoltaici sono esterni alle aree ad elevata pericolosità idraulica o geomorfologica e non ricadono nei siti di attenzione idraulica o geomorfologica, così come individuati dal P.A.I. Sicilia, mentre un breve tratto dei cavidotti di collegamento alla SSE "Raddusa", in corrispondenza del fiume Gornalunga, attraversano un tratto classificato con pericolosità idraulica P3; • che i progettisti hanno individuato molte interferenze idrauliche con i cavidotti, sia nei tratti che collegano i pannelli fotovoltaici con la SE "Mineo", sia nel tratto che collega questa alla SSE "Raddusa", le quali sono soggette alle disposizioni del R.D. 523/1904. <p>E conclude che: l'attraversamento di aree ad elevata pericolosità, gli attraversamenti idraulici ed eventuali vasche di laminazione e le eventuali immissioni nei Corpi Idrici Recettori sono soggetti alla Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.).</p>	<p><u>Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Regione Sicilia - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia pervenute con nota del 22/11/2023 acquisita al prot. MITE/0190761 del 22/11/2023, come sopra specificato, sono state ottemperate a mezzo PEC del 19.04.2024.</u></p> <p>Sulla base di questi presupposti non si ravvisano criticità di sorta. L'eventuale autorizzazione idraulica unica verrà acquisita a valle dell'ottenimento del procedimento di valutazione ambientale.</p>
<p>Aree percorse dal fuoco (pag. 23)</p>	<p>Come anche riportato nella richiesta di integrazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica COMMISSIONE TECNICA</p>

<p>CONSIDERATO E VALUTATO che da un'analisi sul SITR Sicilia risulta che parte dell'area del campo A è stata interessata parzialmente da un incendio nell'anno 2022 e sull'evento non è stata fornita alcuna indicazione su eventuali vincoli;</p>	<p>PNRR-PNIEC - Registro Ufficiale prot. 4290 del 03.04.2024 al punto 1.8, l'area in questione non è soggetta alle previsioni di cui alla legge 353/2000.</p> <p>Come chiarito al paragrafo 1.10 - Compatibilità alle norme ambientali del SIA, aggiornato e presentato in data 20.06.2024 a mezzo Pec, nonostante parte dell'area A dell'impianto ricada in area percorsa dal Fuoco nell'anno 2022, essa non è soggetto a vincolo, in quanto le particelle sono destinate ad uso seminativo e non, come previsto dal divieto, a bosco e pascolo.</p> <p>Il profilo di contestazione è dunque privo di fondamento.</p>
<p>Riscontro a richieste integrazioni (pag. 23)</p> <p>VALUTATO, conclusivamente, che dalla documentazione deposita alla pagina del sito Ministeriale:</p> <p>https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10207/15044</p> <p>da parte del proponente, non si riscontra ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale fatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero della cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA; - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC. 	<p>Il parere di questa Commissione risulta emesso in data 14.06.2024, antecedente alla trasmissione delle richieste di integrazioni. Entrambe le richieste di integrazioni sono state inviate in data 20.06.2024 tramite PEC al Ministero. L'assenza di tali documenti sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali è dovuta alle tempistiche necessarie di pubblicazione da parte dell'ente competente. Rimanendo a disposizione per chiarimenti a riguardo, si sollecita Codesto Ministero a caricare la documentazione richiesta.</p>
<p>Disponibilità giuridica dei suoli (pagg. 23 e 24)</p> <p>VALUTATO che dalla documentazione depositata alla pagina del sito Ministeriale:</p>	<p>La contestazione è palesemente priva di fondamento e rappresenta un esempio lampante della pretestuosità ed irragionevolezza dei rilievi operati dalla CTS.</p> <p>Questo rilievo è tanto infondato quanto grave, poiché la CTS solleva obiezioni</p>

<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10207/15044>

da parte del proponente, non si riscontra documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli.

CONSIDERATO e VALUTATO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L.R. 29/2015:

- 1. Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.*
- 2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.*
- 3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione*

ignorando volutamente il quadro normativo vigente.

In primo luogo, è ben noto che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera avviene insieme al rilascio dell'Autorizzazione Unica secondo l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per cui, durante il processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è evidente che tale requisito è ultroneo e non necessario per il completamento dell'istanza.

Inoltre, è evidente l'incongruenza e la pretestuosità di tale rilievo, poiché ai fini della valutazione dell'impatto ambientale è del tutto irrilevante introdurre la questione della disponibilità delle aree di impianto.

Questo è infatti un aspetto strettamente connesso alla fase del rilascio dell'Autorizzazione Unica, come emerge chiaramente dal dato letterale dell'art. 2, comma 2, della L.R. 29/2015, impropriamente citato dalla CTS, che prevede che la documentazione a prova della disponibilità giuridica dei suoli debba essere allegata all'istanza di Autorizzazione Unica e non a quella per il rilascio della VIA.

Ne consegue che è altrettanto pretestuoso il richiamo alla sentenza del CGA n. 647/2023, che non può essere applicata al caso specifico.

Infine, questo rilievo conferma ulteriormente **l'incompleta e superficiale attività istruttoria su cui si basa il parere della CTS oggi contestato.**

Infatti, sarebbe stato sufficiente chiedere alla Società di integrare la documentazione (pur non essendo obbligata a causa della fase procedurale in corso) per dimostrare che la stessa ha stipulato contratti

riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. *Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."*

CONSIDERATO e VALUTATO *che sul punto di recente si è pronunciato anche il CGA con sua sentenza n. 627 del 05.10.2023 così statuendo: "nella Regione siciliana per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento)"*

RITENUTO *che nella fattispecie che ci occupa difetta di eventuale dichiarazione di pubblica utilità e inoltre non consente la riconduzione della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto.*

VALUTATO *che il proponente non produce alcuna documentazione atta a dimostrare la disponibilità*

preliminari per la costituzione dei necessari diritti reali, come segue:

- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20327 del 29 febbraio 2024;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20346 del 6 marzo 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20320 del 27 febbraio 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20348 del 7 marzo 2024;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20322 del 27 febbraio 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20422 del 12 aprile 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20319 del 27 febbraio 2024;
- ✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20387 del 26 marzo 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20349 del 7 marzo 2024;
- ✓ Contratto preliminare di compravendita

giuridica delle aree di sedime
contrariamente a quanto previsto
dall'art 2 della L.R. 20/11/2015 n. 29.

- sospensivamente condizionato
rep. n. 20417 del 10 aprile
2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20332 del 1 marzo
2024;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20333 del 1 marzo
2024;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20416 del 10 aprile
2024;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 18891 del 30 marzo
2022;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 18892 del 30 marzo
2022;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 18893 del 30 marzo
2022;
 - ✓ Contratto preliminare per la
costituzione del diritto di
superficie sospensivamente
condizionato rep. n. 20347 del
6 marzo 2024;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20310 del 23 febbraio
2024;
 - ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20315 del 23 febbraio
2024;

- ✓ Contratto preliminare di compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20314 del 23 febbraio
2024;
- ✓ Contratto preliminare per la
costituzione del diritto di
superficie sospensivamente
condizionato rep. n. 20321 del
27 febbraio 2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20334 del 1 marzo
2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20406 del 5 aprile 2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20407 del 5 aprile 2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20408 del 5 aprile 2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20318 del 27 febbraio
2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20375 del 19 marzo
2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20313 del 23 febbraio
2024;
- ✓ Contratto preliminare di
compravendita
sospensivamente condizionato
rep. n. 20312 del 23 febbraio
2024;
- ✓ Contratto preliminare per la
costituzione del diritto di

	<p>superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20311 del 23 febbraio 2024;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20330 del 1 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20329 del 1 marzo 2024;✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 20331 del 1 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20395 del 28 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20396 del 28 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20397 del 28 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 20394 del 28 marzo 2024;✓ Contratto preliminare di compravendita sospensivamente condizionato rep. n. 19195 del 19 settembre 2022;✓ Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato rep. n. 19341 del 24 novembre 2022.
--	---

	<p>In calce alla presente si forniscono, altresì, i riferimenti catastali delle aree oggetto dei predetti contratti.</p>
--	--

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le CT VIA, nella predisposizione del provvedimento di VIA, disattenda il parere della CTS - comunque reso in difetto assoluto di competenza. Si chiede di riconoscere la piena compatibilità del Progetto dando atto che le criticità rilevate dalla CTS non sussistono o sono, al più, superabili con l'imposizione di specifiche prescrizioni ambientali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IBVI 22 S.r.l.

Comune	FOGLIO	PARTICELLA
--------	--------	------------

Mineo	17	33
Mineo	17	60
Mineo	17	64
Mineo	12	149
Mineo	15	7
Mineo	14	187
Mineo	15	120
Mineo	17	1
Mineo	17	5
Mineo	17	31
Mineo	17	59
Mineo	16	58
Mineo	16	64
Mineo	16	68
Mineo	16	69
Mineo	16	70
Mineo	16	71
Mineo	16	72
Mineo	16	73
Mineo	16	74
Mineo	16	75
Mineo	16	76
Mineo	16	77
Mineo	16	78
Mineo	16	79
Mineo	16	80
Mineo	16	81
Mineo	16	82
Mineo	16	83
Mineo	16	84
Mineo	16	85
Mineo	16	86
Mineo	16	87
Mineo	16	88
Mineo	16	89
Mineo	31	98
Mineo	44	7
Mineo	44	11
Mineo	44	44
Mineo	14	30
Mineo	14	29
Mineo	14	188
Mineo	15	35
Mineo	15	121
Mineo	44	12
Mineo	44	13
Mineo	44	15

Mineo	44	105
Mineo	44	106
Mineo	44	107
Mineo	44	108
Mineo	44	194
Mineo	44	195
Mineo	13	38
Mineo	13	39
Mineo	27	100
Mineo	27	101
Mineo	27	106
Mineo	27	107
Mineo	26	59
Mineo	27	236
Mineo	25	98
Mineo	25	236
Mineo	25	372
Mineo	26	19
Mineo	26	68
Mineo	25	99
Mineo	25	128
Mineo	25	235
Mineo	26	60
Mineo	27	102
Mineo	27	108
Mineo	27	222
Mineo	27	253
Mineo	27	254
Mineo	13	37
Mineo	13	61
Mineo	15	60
Mineo	27	286
Mineo	27	221
Mineo	27	285
Mineo	12	174
Mineo	12	175
Mineo	13	14
Mineo	13	31
Mineo	13	47
Mineo	13	48
Mineo	13	51
Mineo	13	52
Mineo	13	59
Mineo	13	90
Mineo	13	127
Mineo	13	128
Mineo	14	47
Mineo	15	38

Mineo	15	45
Mineo	15	46
Mineo	15	47
Mineo	15	48
Mineo	15	52
Mineo	15	53
Mineo	15	57
Mineo	15	59
Mineo	15	62
Mineo	15	63
Mineo	15	69
Mineo	15	78
Mineo	15	92
Mineo	15	102
Mineo	27	136
Mineo	27	219
Mineo	27	223
Mineo	40	13
Mineo	40	39
Mineo	40	44
Mineo	40	150
Mineo	40	151
Mineo	15	15
Mineo	12	233
Mineo	14	23
Mineo	15	33
Mineo	15	108
Mineo	15	49
Mineo	12	151
Mineo	14	25
Mineo	12	152
Mineo	14	26
Mineo	16	37
Mineo	26	90
Mineo	12	150
Mineo	12	183
Mineo	14	24
Mineo	12	163
Mineo	12	173
Mineo	13	46
Mineo	12	172
Mineo	13	45
Mineo	12	74
Mineo	12	153
Mineo	14	27
Mineo	15	34
Aidone	107	46
Aidone	107	49

Mineo	32	1
Mineo	20	146
Mineo	20	147
Mineo	20	148
Mineo	20	55
Mineo	31	58
Mineo	31	66
Mineo	20	188
Mineo	31	6
Mineo	20	10
Mineo	20	52
Mineo	31	1
Mineo	31	5
Mineo	31	7
Mineo	31	29
Mineo	31	30
Mineo	31	31
Mineo	31	55
Mineo	31	56
Mineo	31	65
Mineo	31	69
Mineo	31	73
Mineo	31	104
Mineo	31	105
Mineo	31	106
Mineo	31	107
Mineo	31	108
Mineo	31	109
Mineo	31	110
Mineo	31	111
Mineo	31	127
Mineo	31	322
Mineo	20	57
Mineo	16	242
Mineo	15	13
Mineo	14	3
Mineo	14	73
Mineo	14	75
Mineo	27	241
Mineo	27	242
Aidone	107	33
Aidone	107	37
Ramacca	129	159
Ramacca	129	175
Ramacca	129	181
Mineo	15	4
Mineo	15	5
Mineo	15	6

Mineo	15	12
Mineo	15	22
Mineo	15	31
Mineo	15	68
Mineo	15	84
Mineo	15	85
Mineo	15	105
Mineo	15	112
Aidone	138	37
Aidone	138	38
Aidone	138	40
Aidone	138	41
Aidone	140	13
Aidone	140	34
Aidone	140	35
Aidone	140	36
Aidone	140	37
Aidone	140	38
Aidone	140	51
Aidone	140	55
Aidone	140	56
Aidone	140	57
Aidone	140	59
Aidone	140	61
Aidone	140	62
Aidone	140	65
Aidone	140	66
Aidone	140	75
Aidone	140	76
Aidone	140	77
Aidone	140	105
Aidone	140	127
Aidone	140	129
Mineo	16	55
Aidone	107	47
Ramacca	129	90
Ramacca	129	179
Ramacca	129	180
Aidone	140	15
Aidone	140	27
Aidone	140	29
Aidone	140	42
Aidone	140	43
Aidone	140	70
Aidone	140	71
Aidone	140	82
Aidone	138	17
Aidone	138	26

Aidone	138	27
Aidone	138	54
Aidone	138	64
Aidone	138	74
Aidone	138	77
Aidone	138	78
Aidone	138	79
Aidone	138	82
Aidone	138	83
Aidone	140	11
Aidone	140	12
Aidone	140	40
Aidone	140	52
Aidone	140	53
Aidone	140	106
Aidone	140	107
Aidone	140	108
Aidone	140	112
Aidone	140	113
Aidone	140	114
Aidone	140	115
Aidone	58	43
Aidone	58	44
Ramacca	129	19
Ramacca	129	20
Ramacca	129	21
Ramacca	129	22
Ramacca	129	23
Ramacca	129	24
Ramacca	129	25
Ramacca	129	29
Ramacca	129	30
Ramacca	129	31
Ramacca	129	32
Ramacca	129	33
Ramacca	129	42
Ramacca	129	43
Ramacca	129	121
Ramacca	129	149
Ramacca	129	187
Ramacca	129	191
Aidone	101	5
Aidone	101	7
Aidone	101	9
Aidone	101	27
Aidone	101	36
Aidone	101	67
Aidone	101	68

Aidone	101	72
Aidone	101	73
Aidone	101	74
Aidone	101	75
Aidone	101	144
Aidone	101	146
Aidone	101	148
Aidone	101	149
Aidone	101	151
Aidone	101	152
Aidone	101	160
Aidone	101	169
Aidone	101	171
Aidone	101	172
Aidone	101	173
Aidone	101	174
Aidone	101	175
Aidone	101	176
Aidone	101	216
Aidone	101	218
Aidone	101	220
Aidone	101	222
Aidone	101	223
Aidone	101	225
Aidone	101	238
Aidone	101	239
Aidone	101	240
Aidone	101	259
Aidone	101	260
Aidone	101	261
Aidone	101	262
Aidone	101	263
Aidone	101	270
Aidone	101	271
Aidone	101	272
Aidone	101	273
Aidone	132	4
Aidone	132	5
Aidone	132	6
Aidone	132	11
Aidone	132	12
Aidone	132	28
Aidone	132	40
Aidone	132	41
Aidone	132	53